



COMUNE DI CREAZZO
Provincia di Vicenza

SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019 N° 160.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto i servizi di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva:

- del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- del diritto sulle pubbliche affissioni, escluso il servizio di materiale affissione dei manifesti;
- del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla Legge 160/2019, nel rispetto dei regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente.

In relazione ai servizi di cui sopra, vengono trasferiti all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'aggiudicatario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. L'aggiudicatario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti al servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Le attività dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - GESTIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE

La gestione del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo ed aree pubbliche dovrà essere nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

L'aggiudicatario avvierà tutte le procedure necessarie per procedere alla riscossione ordinaria, all'accertamento e alla riscossione coattiva, alla predisposizione delle istruttorie di rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione. L'incasso del canone avverrà su conto corrente dell'ente dedicato all'entrata affidata in concessione.

La riscossione ordinaria del Canone unico assumerà la nuova forma della "pre-liquidazione" dell'importo dovuto prima del rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio.

Entro 48 ore dalla trasmissione della bozza di autorizzazione da parte degli uffici comunali, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'utente l'importo da pagare e subito dopo aver ricevuto la ricevuta telematica (RT) di pagamento da parte di PagoPA informerà il responsabile del procedimento dell'avvenuto pagamento.

Se richiesto dall'Ente, l'aggiudicatario potrà curare la consegna e/o trasmissione dell'autorizzazione e/o concessione all'utente, sempre previa verifica del pagamento.

L'aggiudicatario si occuperà, altresì, della gestione della riscossione delle fiere e dei mercati settimanali e/o straordinari, previa comunicazione delle presenze/occupazione da parte degli Uffici Comunali competenti.

ART. 3 - AVVISI DI SCADENZA

L'aggiudicatario spedirà a tutti gli utenti interessati (es. occupazioni o esposizioni pubblicitarie annuali) apposito avviso di scadenza con gli importi dovuti annualmente, in cui saranno indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti dell'affidatario con l'indicazione del telefono, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di PagoPa, verrà spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali. L'avviso sarà reso disponibile all'utente per poter essere pagato anche mediante l'APP IO.

ART. 4 - CENSIMENTO SUL TERRITORIO

L'aggiudicatario è tenuto a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie ed occupazioni non autorizzate o difformi dall'autorizzazione rilasciata dal Comune, previa consegna da parte degli Uffici Comunali competenti di elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno munirsi di apposito tesserino di riconoscimento e potranno essere nominati agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 27.12.2006, n. 296.

Dopo il censimento iniziale da effettuarsi, di norma, entro 120 gg dall'affidamento, il controllo del territorio dovrà essere eseguito con cadenza trimestrale, in particolare nei periodi di maggiori esposizioni ed occupazioni.

ART. 5 - GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Il servizio di gestione del nuovo canone presuppone una capillare organizzazione dell'attività di rilascio dei titoli autorizzatori/concessori (attività che resta in capo agli uffici comunali competenti), il pagamento del canone dovuto contestualmente al rilascio del titolo e il controllo del territorio per la verifica della conformità al titolo stesso dell'esposizione o dell'occupazione.

Il mancato pagamento del canone nelle esposizioni/occupazioni annuali dovrà essere controllato con la massima tempestività al fine di rimuovere le esposizioni e le occupazioni a cura del Comune nel caso di mancato pagamento e al fine di inserire l'utente non pagante in una black list, precludendo la possibilità per lo stesso di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione/concessione o il rilascio di altri titoli.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la periodica verifica degli avvenuti pagamenti entro la scadenza dei termini previsti, predisponendo e notificando all'utente adeguato accertamento esecutivo (ai sensi della L. 160/2019) per omesso o parziale o tardivo versamento.

Qualora non sia effettuato il pagamento, sarà data comunicazione al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

L'aggiudicatario procederà alla riscossione coattiva del credito secondo le disposizioni vigenti.

I verbali di accertamento dovranno essere trasmessi agli uffici competenti dell'Ente per l'attivazione delle procedure di rimozione e per l'irrogazione delle sanzioni previste agli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.

L'aggiudicatario procederà all'applicazione dell'indennità e delle sanzioni pecuniarie nella misura indicata dal regolamento comunale.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6 – CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANONE UNICO

L'aggiudicatario subentrerà al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione,

assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, ed agirà a mezzo di proprio rappresentante munito di apposita procura, perché non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del D.M. 11.09.2000, n. 289.

Al Comune viene riservata la facoltà di conferire al/ai dipendente/i dell'affidatario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della L. 27.12.2006, n. 296.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'aggiudicatario subentrerà al Comune in tutti gli obblighi ed i poteri connessi con l'esercizio dei servizi, tuttavia non è responsabile per gli atti posti in essere per diretta disposizione dell'autorità comunale eventualmente riconosciuti, anche successivamente, illegittimi da parte dell'autorità giudiziaria.

L'aggiudicatario designerà un funzionario responsabile che sottoscriverà tutti i provvedimenti relativi alla gestione delle entrate affidate secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" verrà comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso. Il funzionario responsabile sottoscriverà tutti gli atti della riscossione ivi compresi gli atti relativi alle procedure esecutive. I predetti atti saranno notificati nelle forme di legge, anche mediante messi notificatori del concessionario all'uopo nominati dall'Ente.

ART. 8 - DIVIETI

Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e, pertanto, verrà svolto dal concessionario con continuità e senza interruzioni.

ART. 9 - RAPPORTI CON IL COMUNE

L'aggiudicatario dovrà collaborare con il Comune per garantire un adeguato livello nelle prestazioni da rendere in esecuzione della concessione e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione per le attività istruttorie preliminari alla eventuale modifica dei Regolamenti sul canone unico ed il supporto necessario all'approvazione di eventuali nuove tariffe.

ART. 10 - VERSAMENTI

I pagamenti, anche derivanti da procedure di riscossione coattiva, devono essere effettuati mediante versamento (tramite bollettino, bonifico o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili) **sugli appositi conti di tesoreria dedicati intestati al Comune** ai sensi dell'art. 2-bis del D.LEGGE 193/2016 convertito in legge 225/2016 e all'art. 1, comma 790, della legge 160/2019.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'immediata messa a disposizione di un Portale web di front office, per consentire ai cittadini di effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa in modalità spontanea o su posizione debitoria emessa dal Concessionario medesimo.

Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti di cui sopra per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Il Concessionario emetterà fatture mensili relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto mensile che dovrà essere trasmesso al Comune entro i 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo.

ART. 11 - RENDICONTAZIONI E FATTURAZIONE CORRISPETTIVI

L'aggiudicatario dovrà rendicontare al Comune le somme riscosse con cadenza trimestrale entro il

ventesimo giorno del mese successivo.

I corrispettivi per il concessionario saranno determinati applicando le condizioni economiche di seguito indicate applicate agli importi effettivamente riscossi e verranno fatturati in occasione dei rendiconti.

Per la riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli importi incassati separati tra le diverse tipologie di canone (pubblicità giornaliera o annuale - affissioni - urgenze - occupazione suolo giornaliera o annuale - canone mercatale) e suddiviso tra gestione ordinaria, recupero evasione, riscossione coattiva.

ART. 12 - GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

La gestione contabile sarà rapportata ad anno solare di riferimento.

ART. 13 - ACCESSO ALLE BANCHE DATI E RICONSEGNA FINALE

I software di gestione dovranno offrire all'Ente la possibilità di visualizzare on-line tutta la gestione. Le banche dati aggiornate dovranno essere visualizzabili direttamente dai funzionari dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 50 quater del D.Lgs. 82/2005. Oltre alla visualizzazione dovrà essere prevista la possibilità di stampare in formato ".pdf" tutte le schede utenti che costituiscono la banca dati. Su richiesta, si potrà ottenere l'estrazione di tutta la banca dati in formato "excel" o "txt".

In ogni caso, la banca dati dovrà essere restituita all'Ente in unica soluzione entro il 30° giorno successivo alla scadenza dell'affidamento, in formato Excel. Eventuali formati diversi dovranno essere preventivamente analizzati e concordati con il concessionario e, eventualmente, quotati economicamente.

ART. 14 - DOVERI DEL COMUNE

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a:

- fornire le banche dati dei cespiti, delle anagrafiche e dei crediti attivi, in formato .xls o altro da concordare con il concessionario;
- mettere a disposizione qualsiasi elemento, notizia o dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario per l'espletamento dei servizi;
- favorire l'esecuzione dei servizi in ogni forma concordata;
- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dall'affidatario in relazione al presente progetto;
- trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
- trasmettere tempestivamente copia delle concessioni ed autorizzazioni prima del rilascio agli utenti;
- emettere i mandati di pagamento dei rimborsi.

Il Comune potrà valutare, senza vincolo alcuno, eventuali suggerimenti finalizzati a migliorare i servizi erogati, proposte di modifiche a regolamenti comunali o di rimodulazione delle tariffe o in ordine alle modalità di recupero dei crediti. Suggerimenti e proposte dovranno, in ogni caso, essere formulate in tempo utile al fine di consentire al Comune di predisporre i documenti di programmazione, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria e tributaria.

Il Comune, ai sensi del comma 791 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), consentirà l'accesso ai dati presenti nel sistema SIATEL - Punto Fisco al concessionario, che utilizzerà dette informazioni esclusivamente per la verifica delle posizioni oggetto della gestione delle entrate affidate, per la verifica delle informazioni necessarie per l'avvio delle procedure esecutive a seguito di regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento insolute. Qualora non fosse possibile l'accesso al sistema SIATEL - Punto

Fisco, dovrà essere l'Ente a fornire le informazioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta del concessionario.

ART. 15 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario dovrà operare in conformità al dettato del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. – General Data Protection Regulation – “GDPR”.

L'Ente con apposito atto nomina il concessionario responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 16 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il concessionario garantirà che tutte le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui sarà tenuta in riferimento al contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice per quanto compatibile. La violazione di tali norme costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio dell'Amministrazione appaltante.

ART. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici locali del concessionario.

L'aggiudicatario sarà tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

ART. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, i servizi in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di preventivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. b) del D.M. n. 289/2000.

Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, integrate da quelle indicate nel Disciplinare di gara all'art. 10.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroghe del contratto come previsto all'art. 2, la garanzia definitiva andrà reintegrata in proporzione all'incremento dell'importo contrattuale scaturito dalla proroga e secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 20 - POLIZZA ASSICURATIVA DANNI VERSO TERZI

L'aggiudicataria, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuta a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, che dovrà coprire l'intero periodo contrattuale. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 ed

includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione dell'impiantistica affissionale.

L'aggiudicataria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di appalto.

Si specifica che rimangono a carico dell'aggiudicataria il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e penale.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo deve essere attiva fino al completo esaurimento delle attività oggetto di appalto.

ART. 21 - ASSICURAZIONE

L'aggiudicataria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di appalto.

Si specifica che rimangono a carico dell'aggiudicataria il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 22 - CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCORSUALI

Il concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedente previo confronto con l'Ente stesso. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 23 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 2 (due) anni, con decorrenza dal 01/01/2025 o dalla data dell'eventuale avvio di esecuzione del servizio in via d'urgenza, e termina il 31/12/2026.

Nel caso in cui, per motivi tecnici, l'avvio del contratto avvenga dopo la data del 01/01/2025, lo stesso terminerà comunque il 31/12/2026 e il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune, fatta salva l'opzione di cui al successivo capoverso.

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva:

- la proroga opzionale del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 1 (uno) anni. L'Amministrazione esercita tale diritto comunicandolo all'aggiudicataria mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine contrattuale;
- l'opzione in aumento e in diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del 10% massimo dell'importo contrattuale stesso. L'aumento/riduzione di cui sopra non darà diritto all'aggiudicataria di pretendere alcuna variazione dell'importo di affidamento dell'aggio (in più o in meno);
- la revisione dei prezzi come indicato all'art. 28 del presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in

attesa dell'eventuale completamento delle procedure di gara per una nuova assegnazione del servizio e, su richiesta del Comune, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, c.11 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione delle entrate affidate, il contratto, previo accordo tra le parti, potrà continuare fino alla sua naturale scadenza, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Qualora se ne ravviserà la necessità e la convenienza, sarà facoltà del Comune affidare al Concessionario, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali.

L'attivazione dell'opzione della proroga del rapporto contrattuale al termine di durata del contratto è di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per l'aggiudicatario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere e accettare in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni dell'affidamento.

Fatto salvo quanto sopra, il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

Alla scadenza del contratto, la Ditta aggiudicataria resta titolare e responsabile:

- a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di esecuzione;
- b) della riscossione coattiva affidata in corso di esecuzione, fino a totale esaurimento delle procedure;
- c) del contenzioso relativo ai ricorsi, impugnazioni, opposizioni notificate alla Ditta aggiudicataria o all'ente entro il termine di scadenza contrattuale, purché relativo ad atti emessi dalla Ditta stessa.

Alle somme incassate ai sensi del periodo precedente si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato.

Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo all'uscente, quest'ultimo fornisce, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le attività di cui al comma precedente avessero durata superiore all'anno solare, la relazione di cui al periodo precedente viene aggiornata semestralmente dall'aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto, la Ditta aggiudicataria si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta; a tal fine l'appaltatore è obbligato a:

- a) concordare con l'Ente, nei 90 giorni lavorativi precedenti la scadenza del contratto, il piano di dismissione graduale del servizio;
- b) trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto, in un formato conforme a quanto previsto dall'art. 50 quater del D.Lgs. 82/2005, le banche dati, gli archivi informatici dei contribuenti/utenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

L'uscente sarà comunque obbligata a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi per nessuna ragione; i servizi oggetto della presente procedura devono essere erogati con regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolare o interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto all'Ente, il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del servizio.

ART. 24 - CORRISPETTIVI E RIMBORSI SPESE

Il servizio oggetto di concessione viene compensato ad aggio, pari al ___% oltre IVA di legge, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita.

Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) e b) della legge 160/2019.

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e delle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante al Concessionario va assunto al netto di eventuali rimborsi effettuati nello stesso periodo.

Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di concessione non verrà riconosciuto al concessionario alcuna altra forma di corrispettivo oltre all'aggio di cui sopra.

È fatto obbligo al concessionario di corrispondere annualmente al Comune di Creazzo un minimo garantito di euro 140.000,00, calcolato al lordo dell'aggio.

Valutato che con l'istituzione del canone gli Enti potranno introdurre esenzioni o riduzioni dell'entrata, qualora l'Ente si avvallesse delle predette facoltà, al concessionario spetterà l'aggio indicato in proposta calcolato sul gettito delle riduzioni e/o esenzioni introdotte nel corso della vigenza contrattuale e per tutta la durata del contratto.

Poiché gli incassi vengono effettuati su conti correnti dell'Ente specificatamente dedicati alla riscossione delle entrate affidate, le somme relative alle spese di spedizione e notifica di tutti gli atti, nonché gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019 qualora incassati dai debitori e accreditati nel conto dell'Ente saranno fatturati dal concessionario all'Ente.

Similmente per l'inesigibilità il concessionario procederà a fatturare all'Ente i compensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove disposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità.

Qualora nel corso della concessione siano approvate variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10%, l'aggio a favore del concessionario sarà ragguagliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che riducono il gettito delle entrate in concessione comporterà il riequilibrio delle condizioni contrattuali. Similmente nel caso di pandemie o eventi esterni di particolare gravità che incidono sul sinallagma contrattuale. Saranno ammesse varianti in corso di esecuzione del servizio nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 25 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, in caso di inadempienze degli obblighi previsti nel presente capitolato applicherà, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, una penale da notificarsi alla Ditta aggiudicataria nei termini e nei modi di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti penalità:

- per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della decorrenza del contratto;
- per la mancata effettuazione delle attività previste dall'art. 2 con le scadenze ivi indicate Euro 100,00 per ogni inadempienza;
- per ogni interruzione anche parziale del servizio, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 100,00.=. per ciascuna omissione;
- per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali del capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione del servizio verrà applicata una penale di 100,00 per ciascun inadempimento/violazione/omissione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti della Ditta aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni

inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e/o per eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento della penalità da parte della Ditta aggiudicataria dovrà avvenire mediante versamento, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della notifica, al Tesoriere Comunale del Comune di Creazzo. Prima di effettuare il pagamento sarà cura della Ditta Aggiudicataria richiedere al Comune di Creazzo le vigenti coordinate bancarie.

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture non ancora liquidate.

La Ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta aggiudicataria, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la garanzia definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- non aver iniziato il servizio entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della decorrenza del contratto;
- scioglimento, cessazione, fallimento dell'aggiudicataria o apertura di altra procedura concorsuale;
- sospensione o abbandono anche di uno solo dei servizi in gestione, senza giusta causa;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di preventivo;
- mancato rispetto di quanto offerto in gara e oggetto di specifica valutazione per l'appalto, dopo la prima contestazione;
- mancato adeguamento agli adempimenti prescritti, oggetto di contestazione scritta volta ad eliminare le difformità riscontrate in sede di verifica di conformità oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

La risoluzione del contratto si perfeziona nel momento in cui la Ditta riceve la comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Allo scopo il Comune diffida la Ditta a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria. La Ditta deve immediatamente effettuare, a titolo gratuito, la consegna al Comune degli archivi informatici, nonché la documentazione di cui all'art. 3 e tutto quanto occorra per non interrompere lo svolgimento del servizio.

Rimane ferma la responsabilità della Ditta per ogni danno conseguente all'inadempimento salve le ulteriori responsabilità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di

compensare l'eventuale credito della Ditta con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 26 – DECADENZA

La ditta aggiudicataria incorre nella decadenza dal servizio nei casi disciplinati dal Decreto del Ministero delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101.

La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la Fiscalità locale e produce gli effetti di cui al citato D.M. e quindi, dalla data di notifica del relativo provvedimento, la cessazione dalla conduzione dei servizi appaltati con conseguente perdita del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura e di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, di accertamento e di riscossione.

Si applica quanto previsto all'articolo precedente per il caso di risoluzione. Trova altresì applicazione l'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della garanzia definitiva.

ART. 27 - FACOLTÀ DI RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC. In tal caso la ditta aggiudicataria non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuato fino alla data del recesso, e deve restituire al Comune i beni ricevuti in uso nelle condizioni di conservazione e di funzionamento originarie.

Qualora nel corso della gestione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza oneri.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

ART. 28 - REVISIONE DEI PREZZI

L'aggiornamento dei prezzi, regolato dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP.

A partire dal secondo anno di gestione del servizio, la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere una revisione dei prezzi, adeguatamente documentata, secondo il seguente schema:

Termine di scadenza presentazione richiesta adeguamento prezzi	Il giorno 5 del mese successivo a gennaio di ogni anno (mese di attivazione)
Importo su cui calcolare l'adeguamento prezzi	Importo contrattuale annuale
Frequenza adeguamento prezzi	Ogni anno a partire dal secondo anno contrattuale
Indice ISTAT da utilizzare	INDICE FOI-00ST: indice generale senza tabacchi, sulla base della media delle variazioni percentuali dei 12 mesi precedenti

Formula di calcolo per la rivalutazione	• Con indici ISTAT scelti per la procedura • Con mese/anno di attivazione del servizio = mese "m" anno "a" • Con n = 1, 2, 3...(numero anni di contratto) la variazione percentuale è così calcolata: • $[(\text{Indice ISTAT del mese "m" anno "a+n"} / \text{Indice ISTAT "m" anno "a+n-1"}) * 100 - 100]$
Periodo preso in considerazione	Il RUP verificherà l'applicabilità della revisione sulla base dell'indice: LUGLIO (mese di attivazione) anno a+n-1 --> Gennaio (mese di attivazione) anno a+n disponibile, in via definitiva, dal mese successivo a LUGLIO (mese di attivazione).
Mese di attivazione nuovo prezzo	Gennaio (mese di attivazione) anno a+n Se confermata l'applicabilità della revisione, il Comune andrà a rimborsare, a conguaglio, gli importi delle mensilità già liquidate.
Applicabilità della revisione prezzi e modalità di calcolo (ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023)	Se la variazione dell'importo complessivo contrattuale annuale relativo al periodo considerato di rilevazione è <u>pari o inferiore al 5%</u> non verrà applicato l'adeguamento prezzi. Se la variazione dell'importo complessivo contrattuale annuale relativo al periodo considerato di rilevazione è <u>superiore al 5%</u>, l'adeguamento prezzi verrà calcolato nella misura dell'80% della variazione stessa.

Con le stesse modalità di cui sopra, l'Ente potrà richiedere la revisione dei prezzi in diminuzione.

Al fine di mantenere l'equilibrio contrattuale, in caso di eventi e situazioni eccezionali si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs 36/2023.

ART. 29 - NORME GENERALI

Alla scadenza della concessione l'affidatario dovrà restituire al Comune o alla nuova ditta aggiudicataria, entro 30 (trenta) giorni, tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalla vigente normativa, nonché la banca dati in formato elettronico, come sopra specificato.

Il concessionario, al termine della concessione, cessa l'attività di gestione delle entrate affidate, fatta salva la riscossione coattiva.

Al termine del contratto il concessionario avrà l'onere, entro i successivi 36 mesi, di portare a termine tutte le procedure di riscossione coattiva (rateizzazioni, procedure cautelari ed esecutive) e presentare la lista di inesigibilità dei crediti sorti nel periodo di vigenza contrattuale. Al concessionario spetterà l'aggio sulle somme riscosse dal Comune e i rimborsi delle spese ed oneri, come previsti dall'articolo 1, comma 803, della L. 160/2019 e s.m.i.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Vicenza.

Ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 è esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Libro V, Parte I, Titoli I e II del D. Lgs 36/2023 .

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli

atti inerenti alla procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.

Le presenti norme, parte essenziale della Concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato, pena l'esclusione, dovrà essere allegato ai documenti di gara.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, OPERATORI
ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è il **Comune di Creazzo** nella persona del Sindaco pro tempore, con sede comunale in Piazza Del Comune 6 – Creazzo (VI), C.F.: 00264180241 - P.IVA: 00264180241– PEC: creazzo.vi@cert.ip-veneto.net (in seguito “**Comune**” o “**Titolare**”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “**GDPR**”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it;

Finalità del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati reddituali o finanziari, etc.) – in seguito, “**dati personali**” o anche “**dati**”) - per dare esecuzione ad un contratto in cui l’interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali ovvero per adempiere a obblighi di legge.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati (o acquisiti direttamente dal Comune da terzi) saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (o, eventualmente, per finalità di rilevante interesse pubblico, nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o reati), connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

Descrizione del Trattamento

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell’offerta presentata (economica e tecnica, quest’ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell’anomalia dell’offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l’eventuale fase contenziosa.
- concludere i contratti per la acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta

Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività del Comune, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

- DURC (es. acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
- Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
- Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;
- Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: <https://bdna.interno.it>);
- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
- Iscrizione al M.E.P.A;
- **S.O.A.**

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.

Modalità per fornire l'informativa

La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.

Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati detenuti dal Comune vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Poiché il Comune di è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell'Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d'archivio. I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell'Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale "finché sussista un interesse giustificabile" e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Accesso ai dati e comunicazione a terzi

I Suoi dati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Comune e/o di società, partner tecnologici, gestore del supporto legale ed informatico, nella loro qualità di responsabili e/o amministratori di sistema, dal ricevimento delle domande e sino alla fase di proposta di aggiudicazione (c.d. "aggiudicazione provvisoria");
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del servizio dalla fase di proposta di aggiudicazione e per tutta la durata contrattuale di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, enti pubblici di assistenza

previdenziale, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

- a soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso il Comune comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Fatte salve esigenze di riservatezza di documentazione coperta da segreto tecnico o commerciale, che dovrà essere previamente comunicata ed adeguatamente comprovata e motivata, e per la quale l'Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità con il diritto di accesso agli atti, attraverso un autonomo bilanciamento di interessi:

- da ogni operatore economico concorrente che eserciti il diritto di accesso per poter accedere ad ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato;

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati potranno essere oggetto di diffusione nella sezione "Trasparenza" del nostro sito web, al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Comune.

Diritti dell'interessato

La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati e il Comune è impegnato ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti del Comune sopra riportati. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: nicola.madrigali@ordingbo.it.

Facoltà di reclamo

La normativa, inoltre, stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).